



COMUNE DI SUPINO

PROVINCIA DI FROSINONE

ORDINANZA

Ordinanza n° 38. del 30/06/2017

OGGETTO: Ordinanza prevenzione incendi estate anno 2017

IL SINDACO

VISTA la comunicazione della Regione Lazio – Agenzia Regionale Protezione Civile- Area Volontariato Enti Locali – Sala Operativa Regionale “*Campagna Antincendio Boschivo anno 2017*”

CONSIDERATO che nel territorio della Regione Lazio il periodo di massimo rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso dal 15 giugno fino al 30 settembre così come costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché festivi non domenicali, dall’inizio di maggio alla fine di ottobre;

CONSIDERATO che è stato istituito con D.G.R. n. 569 del 29 febbraio 2000, il “Sistema Integrato di Protezione Civile Regionale”, con l’attivazione dei Centri Operativi Comunali, Intercomunali e di Coordinamento Provinciali;

CONSIDERATO che sono state emanate, da parte del Consiglio dei Ministri, le linee guida e le direttive per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353/2000;

VISTA la Legge Regionale 19 settembre 1974, n.61;

VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39, articolo 65;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17;

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285

VISTO il D. Lgs. 267/2000

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

Nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità, è **VIETATO**, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agrari, pascoli o incolti, compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato di incendio. Pertanto in tutto il territorio comunale, dal **15 giugno al 30 settembre 2017**, è vietato bruciare nei campi, anche quelli incolti: stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie, sfalci ed erbe infestanti, nonché arbusti e sterpagli lungo strade Comunali, Provinciali, Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati.

In proposito per gli abbruciamenti, ai sensi dell’art. 38 comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 1995 n.17, per gli abbruciamenti per interventi di prevenzione antincendio, autorizzati, si intendono quelli per i quali

sarà stata inoltrata, con congruo anticipo, la domanda al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Frosinone, competente per territorio e per i quali risulta rilasciata espressa autorizzazione.

Nel periodo di massimo rischio incendio (dal 15 giugno al 30 settembre), quanto indicato in deroga dal comma 2 dell'art.38 della L.R. 17/95, è subordinato alla medesima autorizzazione alla fine di prevenire la perdita di controllo delle operazioni di abbruciamento.

Nella richiesta di autorizzazione dell'abbruciamento, che dovrà essere presentata ai Carabinieri Forestale di Frosinone, con modalità che garantiscano la certezza della data, almeno 15 giorni prima dell'evento, dovranno essere specificati:

- a) Generalità dell'esecutore e/o del responsabile delle operazioni di abbruciamento, il quale assume le responsabilità civili e penali per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di irregolarità compiute prima, durante e dopo l'abbruciamento medesimo;
- b) Ubicazione del terreno sul quale avrà luogo l'abbruciamento;
- c) Data, ora d'inizio e presunta del termine;
- d) Numero e nominativi delle persone impegnate nell'operazione;
- e) Prescrizioni tecniche da attuare per evitare il rischio di propagazione di incendio quali:
 - ✓ Ampia fascia di isolamento, priva di materiale infiammabile, se a meno di 100 metri dai boschi, rifornimenti o depositi di carburante e imposte di legname;
 - ✓ Procedere per settori controvento;
 - ✓ Eventuale disponibilità di acqua e/o attrezzatura antincendio;
 - ✓ Altri eventuali interventi preventivi disposti a seconda dei casi;
 - ✓ Assoggettamento ad eventuali motivi ostativi all'esecuzioni dell'operazione, quali ad esempio, la presenza di forte vento e/o le altre temperature delle ore centrali del giorno.

L'autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Forestale previo accertamento dello stato dei luoghi, dovrà contenere l'indicazione dell'arco temporale di validità della medesima e le modalità di esecuzione, alle quali gli interessati dovranno strettamente attenersi pena l'immediata revoca, e dovrà essere esibita, su richiesta, agli agenti della forza pubblica ed al personale adibito al servizio antincendio.

Gli abbruciamenti autorizzati dovranno effettuarsi, previo avviso ai Carabinieri Forestale competente per territorio, nel giorno e nelle ore comprese tra le 10.00 e le 18.00.

Dovranno altresì essere immediatamente sospese le operazioni di abbruciamento, di iniziativa del responsabile o per disposizione dell'Autorità Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla, dandone tempestivo avviso pubblico.

Al termine della sospensione l'Autorità Forestale provvederà alla nuova calendarizzazione degli abbruciamenti.

Le comunicazioni previste nelle presenti disposizioni dovranno contenere l'esatta indicazione dei luoghi d'intervento e tutti gli elementi di reperibilità del richiedente.

Nel periodo di grave pericolosità per massimo rischio di incendio boschivo le Autorità Forestali possono disporre motivate sospensioni o rinvii delle operazioni di abbruciamento, pericolo giornalmente emanato dal Centro Funzionale Regionale.

A quanto disposto, nelle aree boscate solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate ventose, sono ammesse le seguenti deroghe:

- 1) Per l'accensione di fuochi di insediamenti turistico-ricreativi, ma solo in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate da Enti Locali, da altre Amministrazioni o da privati, purchè dotate di mezzi estinguenti per numero e qualità;
- 2) Per l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui d'interventi silvi colturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, in rapporto alle esigenze di prevenzione

incendi boschivi e restando comunque subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

- 3) Per l'accensione di fuochi, sempre subordinata ad apposita autorizzazione, finalizzata alle operazioni connesse alla gestione colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione di impianti arborei, falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato.

È vietata l'accensione di fuochi in terreni boscati e in tutti quelli posti ad una distanza inferiore a 100mt dalle zone boscate.

È pure vietato, all'interno delle aree boscate, l'uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone.

È vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare su terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette e qualsiasi altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni modo possa innescare il fuoco.

I proprietari ed i conduttori di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali, l'ANAS, le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione Provinciale, il Comune di Supino, l'ENEL ecc sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa alla strada e alla recinzioni e le scarpate stradali e ferroviarie.

L'ENEL e i proprietari o conduttori di cabine elettriche, a paolo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio di almeno 5 metri.

Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno a fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricovero del bestiame.

Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di immobili siti alla periferia del centro abitato dovranno provvedere alla realizzazione di idonee fasce protettive prive di materiali infiammabile.

È vietata l'eliminazione di sterpi o sterpaglie secche e la ripulitura delle scarpate con l'uso del fuoco, nel caso in cui debba usarsi il fuoco, dovrà essere inoltrata preventiva richiesta scritta ai Carabinieri Forestale di Frosinone competente per territorio per l'ottenimento della relativa autorizzazione.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli e incolti dovranno adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

1. Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 mt (10mt se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombro da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di :
 - a) Terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - b) Terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
 - c) Terreni incolti.
2. Ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della Legge regionale 19.09.1974, n.61) delle aree boscate confinante con strade ed altre vie di transito per la profondità di almeno 5 mt;
3. Le operazioni di interrimento delle stoppie devono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 20 luglio;
4. Ripulitura ed eliminazione di materiale legnoso secco, ancora in piedi ad a terra, nella porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade comunali, provinciali, statali, per una fascia di almeno 20 mt di profondità.

Nelle aree e nei periodi di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo e di “allerta” sono vietate inoltre, ai sensi dell’art. 10 comma 5 della Legge 21.09.200 n.353, tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l’innescio di incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l’inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni sopra impartite.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati o inerbiti del territorio comunale.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione, in particolare quelle previste dall’art. 10 della legge 353 21.11.2000

I proprietari confinanti con le infrastrutture stradali hanno l’obbligo di mantenere le siepi, gli impianti arborei e tutta la vegetazione presente lungo la recinzione di confine in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessarie. Hanno altresì l’obbligo di sfrondare e/o tagliare i rami degli impianti arborei che impediscono l’irradiazione della luce dagli impianti di pubblica illuminazione.

La mancata osservanza del presente obbligo comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 30.04.1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada”, pagamento di una somma da euro 169 a euro 679.

Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalarlo al:

- **EMERGENZA AMBIENTALE 1515**
- **VIGILI DEL FUOCO 115**
- **SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE 803555**
- **GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SUPINO 338.5729020**

Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige le operazioni di spegnimento è punito a norma dell’art. 652 del Codice Penale.

L’inosservanza della presente Ordinanza, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti normative e/o dal regolamento comunale di Polizia Urbana, comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria in base all’art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente procedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio oppure in via alternativa ricorso al Prefetto di Frosinone nei termini previsti rispettivamente di 60 e 30 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione all’Albo.

Può essere, altresì, proposto ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’adozione dell’ordinanza in alternativa al ricorso del T.A.R.

Si dispone la trasmissione della presente Ordinanza a:

1. Prefettura di Frosinone
2. Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile – Area Volontariato Enti Locali e Sala Operativa Regionale
3. Carabinieri Forestale di Frosinone
4. Stazione Carabinieri di Supino
5. Vigili del Fuoco di Frosinone
6. Gruppo Comunale di Protezione Civile Supino.

I Carabinieri Forestale, il Comando di Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell’esecuzione e della vigilanza circa l’attuazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 20-06-2017...

Il Sindaco
Dott. Gianfranco Barletta

